**Res Publica**

**Aggiornamenti**

**Capitolo , lezione 4 , par. 2**

**Nuove regole per il finanziamento dei partiti politici**

Con legge n.13 del 2014 è stato convertito con modificazioni il d.l. 149/2013 che sostituisce il finanziamento pubblico dei partiti con una contribuzione indiretta e volontaria dei cittadini.

Stabilisce a questo proposito l’art. 12 del decreto che ciascun contribuente, all’atto della dichiarazione annuale del reddito sulle persone fisiche, può destinare il due per mille della propria imposta al finanziamento di un partito politico.

I percettori di reddito che sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione, possono effettuare la scelta servendosi di una speciale scheda che viene inviata dalla Agenzia per le entrate.

Condizione perché ciascun partito politico possa ricevere la contribuzione è che la sua organizzazione interna sia ispirata a criteri di trasparenza e democraticità. In particolare il partito deve dotarsi di uno statuto (art 3) nel quale, tra l’altro devono essere indicati con chiarezza gli organi dirigenti, le modalità della loro elezione, la durata dell’incarico e le garanzie offerte alle minoranze interne.

Una speciale Commissione (art. 4) è chiamata a verificare la presenza nello statuto di tali elementi. Solo se la verifica è positiva il partito viene iscritto in un apposito registro nazionale consultabile sul sito internet del Parlamento italiano e assume il diritto di ricevere i finanziamenti.

.